

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4411

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CRISTIAN IANNUZZI**

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e altre disposizioni in materia di produzione e impiego dell'energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili

Presentata il 6 aprile 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delibera del Comitato interministeriale dei prezzi adottata il 29 aprile 1992, denominata CIP 6/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, a seguito della legge n. 9 del 1991, ha stabilito i prezzi incentivati per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e « assimilate ».

La delibera CIP 6/92 promuoveva lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate da parte di impianti entrati in funzione dopo il 30 gennaio 1991 e garantiva l'acquisto dell'energia da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) a prezzi incentivati, lasciando libera, nei fatti, la quantità offerta.

Il prezzo della cessione di energia elettrica prodotta da FER veniva a configurarsi nelle modalità seguenti: componente di costo evitato, costo dell'impianto, di esercizio,

di manutenzione e del combustibile; componente di incentivazione, basata sulla stima dei costi aggiuntivi per ogni singola tecnologia.

Le due voci si differenziavano in termini temporali: mentre la componente di incentivo era riconosciuta solo per i primi otto anni di esercizio dell'impianto, quella relativa ai costi evitati era concessa per tutto il periodo di durata del contratto di fornitura che poteva raggiungere quindici anni.

Erano, e sono tuttora, i consumatori a pagare direttamente i costi di tale incentivazione, attraverso la Cassa conguaglio del settore elettrico.

In una simile ottica, il rischio per gli investitori risultava particolarmente basso, dal momento che entrambe le componenti erano legate annualmente all'indice dei prezzi al consumo.

Sotto questo schema di incentivazione, le tecnologie per lo sfruttamento delle FER

hanno avuto notevole sviluppo in Italia negli ultimi dieci–quindici anni (in particolare per quel che riguarda la produzione di energia da sorgente eolica e da biomassa). La delibera CIP 6/92 ha infatti creato opportunità di investimento per un volume superiore a 10 miliardi di euro, promuovendo circa 6,5 *giga watt* (GW) di nuova capacità nominale. Per contro, si calcola che il costo del programma nel periodo 1992–2012 sia stato pari a circa 13 miliardi di euro (tenendo conto solo della componente d'incentivo attribuita agli impianti rinnovabili). Questo programma ha rappresentato dunque un carico molto oneroso per i consumatori, sia in termini economici che temporali.

In conseguenza della delibera CIP 6/92, quindi, chi produce energia elettrica da FER o assimilate ha diritto a rivenderla al Gestore dei servizi energetici (GSE) a un prezzo superiore a quello di mercato.

Il valore dell'incentivo previsto dalla delibera CIP 6/92 viene aggiornato trimestralmente e i valori (in euro/MWh) sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del GSE.

I costi di tale incentivo, infatti, vengono finanziati mediante un sovrapprezzo del 6-7 per cento del costo dell'energia elettrica, che viene addebitato direttamente ai consumatori finali nel conteggio di tutte le bollette (componente A3 degli oneri di sistema). Ma le spese che gravano sui consumatori non rappresentano l'unico limite della delibera CIP 6/92. Un'altra criticità è legata all'incentivazione di impianti a fonte assimilata, ovvero a impianti efficienti alimentati da fonti di origine fossile a basso impatto ambientale: infatti, l'Italia è l'unico Paese nel quale viene concesso l'incentivo anche alla produzione di energia elettrica tramite procedimenti quale, ad esempio, il carbone o la combustione dei rifiuti urbani negli inceneritori (cosiddetta *termovalorizzazione*) e, di fatto, una quota superiore al 70 per cento dei contributi è stata indirizzata a questo tipo di impianti, anziché a quelli a FER, favorendo notevolmente i grandi gruppi elettrici e industriali nazionali.

Pertanto, in Italia, le aziende esercenti gli inceneritori di rifiuti rivendono l'energia

elettrica prodotta a prezzo maggiorato in base all'applicazione della delibera CIP 6/92, considerando il processo di produzione come derivato da FER.

Il primo comma dell'articolo unico della delibera CIP 6/92 inserisce « la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali » tra le « fonti rinnovabili » di energia e non tra le « fonti assimilate », come si legge chiaramente.

Ciò costituisce una violazione delle direttive europee in materia che, si ritiene, consentirebbe di ritenere assimilata a quella prodotta da FER esclusivamente l'energia ricavata dalla parte organica dei rifiuti (ovvero gli scarti vegetali).

La Commissione europea, in data 20 novembre 2003, in merito al recepimento della normativa comunitaria in Italia, in riferimento all'inclusione della parte non biodegradabile dei rifiuti quale fonte di energia rinnovabile, si è, tuttavia, così espressa: « La Commissione conferma che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile.

La direttiva intende principalmente promuovere un maggiore uso di fonti energetiche rinnovabili nella produzione di elettricità ma non istituisce un regime di sostegno finanziario al riguardo. Entro il mese di ottobre 2005 la Commissione presenterà una relazione sui vari regimi di sostegno vigenti negli Stati membri e, se del caso, correrà tale relazione di una proposta di quadro comunitario per l'elaborazione di regimi di incentivazione per l'energia prodotta da fonti rinnovabili, come ad esempio i "certificati verdi". Per quanto riguarda l'ammissibilità agli incentivi previsti per le fonti di energia rinnovabili, le disposizioni della direttiva 2001/77/CE si limitano a stabilire che il regime di sostegno deve esplicitarsi "nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato". La normativa nazionale che annovera i rifiuti non biodegradabili tra le

fonti di energia rinnovabili deve pertanto essere conforme alle norme della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Risulta chiaro che le disposizioni specifiche della disciplina comunitaria relative agli aiuti destinati alle fonti energetiche rinnovabili (punti E.1.3 e E.3.3) sono applicabili soltanto alle fonti rinnovabili che rispondono alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE (cfr. punto 6 e nota a piè di pagina 7 della disciplina comunitaria). Le suddette disposizioni non si applicano pertanto agli aiuti per la produzione di energia da rifiuti non biodegradabili. Tali aiuti possono tuttavia essere conformi alle disposizioni relative agli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti (punto E.3.1 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente). Gli obiettivi della direttiva 2001/77/CE vanno considerati congiuntamente ai principi stabiliti dalla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Le disposizioni nazionali che prevedono aiuti non differenziati (riguardanti quindi anche la frazione non biodegradabile) per l'incenerimento dei rifiuti devono dimostrare che sono compatibili con il principio della prevenzione della produzione di rifiuti e che non costituiscono un ostacolo al reimpiego e al riciclaggio dei rifiuti stessi. La Commissione esaminerà attentamente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative messe in applicazione dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva 2001/77/CE ».

Questa proposta di legge, agli articoli 1, 2 e 3, modificando la legge 9 gennaio 1991, n. 9, stabilisce che i finanziamenti e gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da FER eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica limitatamente agli impianti ad acqua fluente; abolisce i finanziamenti e gli incentivi destinati al sostegno alle fonti energetiche assimilate e alle FER prodotte da rifiuti, compresi quelli che presentino frazioni biodegradabili, concessi, con la delibera CIP 6/92, agli impianti già realizzati e operativi anteriormente alla data di en-

trata in vigore della legge; statuisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provveda a ridefinire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici concedibili alle FER.

Con l'articolo 4 si stabilisce che la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da FER o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale ed europea.

I sistemi di distribuzione chiusi sono reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato, ma questa configurazione non consente di trasferire l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico o a FER a più utenze.

Il decreto-legge n. 154 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2015, la legge n. 221 del 2015 (cosiddetta collegato ambientale) e la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 539/2015/R/eel del 12 novembre 2015 hanno sancito, da una parte, l'obbligo di installare impianti a FER per la copertura dei consumi negli edifici nuovi e, dall'altra, hanno vietato la realizzazione di sistemi di distribuzione chiusi, impedendone l'utilizzo in controtendenza rispetto allo sviluppo efficiente di produzione e di consumo dell'energia e a vantaggio dei vecchi schemi di distribuzione.

L'approvazione di questa proposta di legge dimostrerebbe che le energie rinnovabili e l'efficienza energetica sono una priorità del Paese e consentirebbe di uscire da uno stato di arretratezza e di sviluppare la filiera industriale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica limitatamente agli impianti ad acqua fluente. Sono aboliti i finanziamenti e gli incentivi destinati al sostegno alle fonti energetiche assimilate e alle fonti rinnovabili prodotte da rifiuti, compresi quelli che presentino frazioni biodegradabili, concessi, con la delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992 del 29 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, agli impianti già realizzati e operativi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della medesima legge.

ART. 2.

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a:

a) ridefinire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 1;

b) ridefinire l'entità degli incentivi spettanti alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessino tutti i sostegni alle fonti energetiche prodotte da rifiuti, compresi quelli che presentino frazioni biodegradabili al fine di ridurre gli oneri che contribuiscono ad aumentare i prezzi dell'energia elettrica.

ART. 3.

1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) al comma 1, dopo la parola: « rinnovabili » sono inserite le seguenti: « eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica limitatamente agli impianti ad acqua fluente »;

2) al comma 7, dopo le parole: « fonti rinnovabili » sono inserite le seguenti: « eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica limitatamente agli impianti ad acqua fluente »;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica limitatamente agli impianti ad acqua fluente »;

b) alla rubrica dell'articolo 23 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, ed idraulica limitatamente agli impianti ad acqua fluente ».

2. Alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: « dei rifiuti organici o » sono soppresse.

b) alla rubrica dell'articolo 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica limitatamente agli impianti ad acqua fluente ».

3. Al comma 15 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « o dei rifiuti organici » sono soppresse.

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: « fonti rinnovabili » sono inserite le seguenti: « eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica li-

mitatamente agli impianti ad acqua fluente, ».

ART. 4.

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numeri 15) e 34), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente: « Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione ».

PAGINA BIANCA



17PDL0055300